

QUESTIONI APERTE

Termini

La decisione

Sentenza - Redazione - Termine - Sospensione nel periodo feriale - Applicabilità - Esclusione (C.p.p., art. 544-548; L. 7 ottobre 1969 n. 742, art. 1; L. 10 novembre 2014 n. 162; D.l. 12 settembre 2014 n. 132, art. 16)

Anche a seguito della riduzione del periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni stabilita dal D.L. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, i termini per la redazione della sentenza non sono soggetti alla sospensione del periodo feriale.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 18 settembre 2017 (20 luglio 2017) - CANZIO, *Presidente* - VESSICHELLI, *Relatore* - ANIELLO, *P.M. (conf.)* - D'Arcangelo, *ricorrente*.

Termini e nomofilachia nella giurisprudenza delle Sezioni unite

Le Sezioni unite, investite della questione relativa all'applicabilità della sospensione feriale ai termini di deposito della sentenza - già risolta in senso negativo da un loro autorevole precedente e riproposta da una sezione semplice a seguito del d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, nella l. 10 novembre 2014 n. 162 - confermano il monolitico orientamento della giurisprudenza sul tema. Dalla vicenda in oggetto emergono, tuttavia, significativi spunti di riflessione anche in merito alla funzione di nomofilachia delle Sezioni unite della Corte di cassazione. La decisione della IV sezione della Suprema Corte di rimettere d'ufficio il ricorso alle Sezioni unite, con l'obiettivo dichiarato di superare il precedente orientamento e di prevenire un contrasto giurisprudenziale, può essere, invero, fatta rientrare fra le prassi registrate all'interno delle sezioni semplici, anticipatrici di fatto della riforma del 2017, tesa proprio a valorizzare la vocazione nomofilattica del Supremo collegio nella sua più autorevole composizione.

The Supreme Court states that judges must draw up their sentences even during holiday period. In doing so, the Court of Cassation confirms an influential legal precedent - referred to previous legislation - and a settled case-law on the matter. This case can offer valuable insights on the issue of the uniform interpretation of national legislation by the Supreme Court, known as "nomofilachia". The decision to refer the case to the Great Chamber of the Court of Cassation, in order to overrule the previously settled case-law and prevent a conflict between interpretations, could be seen as a foretaste of the reform law of the Code of Criminal Procedure. Indeed, this Act was adopted in 2017 precisely for enhancing "nomofilachia" of the Joined Chambers of the Supreme Court.

SOMMARIO: 1. La questione al vaglio della Suprema corte. - 2. La decisione. - 3. Verso un recupero della funzione nomofilattica delle Sezioni unite.

1. La questione al vaglio della Suprema corte.

Le Sezioni unite vengono nuovamente chiamate a pronunciarsi sul problema dell'applicabilità della sospensione feriale ai termini di deposito della sentenza, giungendo ad escludere che tale sospensione - anche a seguito della riduzione del periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni, stabilita dal

d.l. 12 settembre 2014 n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella l. 10 novembre 2014 n. 162 - possa riferirsi all'attività dei giudici¹.

La questione era già stata affrontata e risolta oltre un ventennio prima da un autorevole precedente della Suprema Corte², la quale, nel dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto in seguito ad una prima riduzione del periodo di ferie dei magistrati - da 60 giorni prima concessi a 45³ - affermava che la sospensione di diritto durante il periodo feriale era da riferirsi soltanto ai termini che comportano una sanzione processuale, ovvero a quelli posti alle parti e non anche al giudice per la redazione delle sentenze.

Occorre, tuttavia, specificare che il dibattuto tema non concerne meramente l'effettività del diritto al riposo per il personale giudiziario, asseritamente compromesso dall'obbligo di osservanza dei termini non sospesi, ma, principalmente, la connessione sancita dall'art. 585 c.p.p. tra la decorrenza del termine per l'impugnazione e la scadenza del termine per il deposito della sentenza motivata ex art. 544 c.p.p.⁴, così da rendere indispensabile stabilire, ai fini dell'esercizio della facoltà di impugnare, se il periodo feriale, sospendendo i termini per l'impugnazione, sospenda anche il termine a cui è legata la sua decorrenza.

In tal senso, appare opportuno inquadrare brevemente la vicenda.

La Corte d'Appello dell'Aquila dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto da Altair D'Arcangelo avverso la sentenza del Tribunale di Chieti pronunciata il 28 luglio 2015 all'esito del giudizio celebrato in sua assenza. La Corte rilevava, infatti, la tardività dell'appello, depositato solo il 29 ottobre 2015: il termine per il deposito della motivazione era stato fissato dal Tribunale in 30 giorni, con la conseguenza che il termine di 45 giorni per il deposi-

¹ Per un approfondimento in tema di sospensione feriale dei termini, si veda CARLI, sub *Termini (dir. proc. pen.)*, in *Noviss. Dig.*, XIX, Torino, 1973, 131-132, che la definisce «quale differimento nel decorso del termine, conseguito mediante una temporanea soluzione del rapporto di continuità cronologica e, pertanto, del legame temporale fra il momento di inizio e quello di conclusione», avente la finalità di garantire agli avvocati «il sereno godimento delle ferie estive». Cfr., anche, SCHELLINO, sub *art. 240 bis*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, *La normativa complementare*, II, *Norme di coordinamento e transitorie*, Torino, 1992, 220, per il quale essa «solleva i soggetti coinvolti nel processo dalla necessità di attivarsi in un periodo tradizionalmente riservato al riposo»; nonché LIMA, sub *Termini II) Diritto processuale penale*, in *Enc. giur. Treccani*, XXXI, Roma, 1994, 6, secondo cui essa evita «che i diritti e le facoltà della difesa vengano compressi in tale periodo».

² Cass., Sez. un., 19 giugno 1996, Giacomini, in *Cass. pen.*, 1996, 3591.

³ Si fa riferimento all'art. 8 l. 2 aprile 1979 n. 97 che ha modificato l'art. 90 ord. giud.

⁴ Secondo Cass., Sez. II, 14 luglio 2003, Tedoldi, in *Mass. UIL*, n. 226770, tale norma gode di natura strettamente processuale. Cfr., altresì, Cass., Sez. un., 10 gennaio 2012, Rossi, *ivi*, n. 251495, la quale sottolinea che il termine per il deposito della sentenza è strettamente correlato alla individuazione del termine per proporre impugnazione.

to dell'atto di appello risultava già scaduto, per effetto della sospensione feriale, il 15 ottobre 2015.

Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione eccependo l'inosservanza dell'art. 585 c.p.p., dal momento che il termine di 45 giorni avrebbe dovuto essere computato, non solo prescindendo dal termine effettivamente utilizzato dal giudice per il deposito della motivazione (qualora, come nel caso di specie, più breve di quello indicato nel dispositivo), ma anche considerando la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto per il deposito della sentenza di primo grado, ovvero con decorrenza a partire dal 27 settembre 2015 e con relativa scadenza del termine per proporre appello il successivo 11 novembre.

Fissata l'udienza camerale per il 14 marzo 2017 dinnanzi alla IV sezione, a fronte di una requisitoria scritta del Procuratore Generale in cui si sollecitava la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sulla scorta della costante giurisprudenza di legittimità consolidatasi a partire dalle Sezioni unite Giacomini del 1996⁵, la difesa dell'imputato depositava una memoria, sollecitando la rimessione alle Sezioni unite in considerazione dell'importanza della questione. La IV sezione penale, rilevando la necessità di evitare potenziali contrasti giurisprudenziali e sostenendo l'opportunità di riconsiderare i principi affermati nella sentenza Giacomini alla luce delle innovazioni legislative, rimetteva il ricorso alle Sezioni unite, le quali restituivano, però, il ricorso alla sezione rimettente, manchevole di non aver espressamente preso posizione in favore di una soluzione contraria a quella unanimemente sposata dalla giurisprudenza. Di talchè, la IV sezione emetteva una seconda ordinanza di rimessione⁶, più articolata della precedente, in cui chiariva che le intervenute modifiche normative riducevano sensibilmente e incongruamente il diritto di godimento del periodo di ferie - costituzionalmente garantito dall'art. 36 Cost. e riconosciuto a livello sovranazionale dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003 in tema di organizzazione dell'orario di lavoro⁷ nonché dall'art. 31 § 2 della Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell'Unione europea come diritto sociale fondamentale alle ferie annuali retribuite -, incidendo complessivamente sulla effettività della fruizione di un adeguato periodo di riposo da

⁵ Cass., Sez. un., 19 giugno 1996, Giacomini, cit., 3591; nonché, in epoca più recente, *ex multis*, Id., Sez. V, 11 aprile 2017, Clivio, in *Mass. Uff.*, n. 269619; Id., Sez. IV, 15 aprile 2015, Basile, *ivi*, n. 263144; Id., Sez. IV, 14 novembre 2007, Fiaschetti e altri, *ivi*, n. 237983; Id., Sez. VI, 7 marzo 2003, Falcomatà, *ivi*, n. 223783; Id., Sez. VI, 24 gennaio 1997, Rutigliano, *ivi*, n. 207730.

⁶ Cass., Sez. IV., ord. 14 giugno 2017, D'Arcangelo, in www.penalecontemporaneo.it.

⁷ Per l'affermazione dell'immediata precettività delle norme che tutelano il diritto alle ferie annuali retribuite, v. Corte cost., n. 616 del 1987, in *Giur. cost.*, 1987, 3684; nonché Corte giust., 20 luglio 2016, Maschek; Id., 24 gennaio 2012, Dominguez; Id., 12 giugno 2014, Bollacke.

parte di magistrati, avvocati e procuratori dello Stato.

2. La decisione.

La questione di diritto sottoposta al vaglio delle Sezioni unite è la seguente: «se i termini per la redazione della sentenza siano soggetti alla sospensione nel periodo feriale, a seguito della riduzione del periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni stabilita dal d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla legge n. 162 del 2014».

Il Supremo Collegio mette, primariamente, in evidenza come la rilevanza del tema in esame sia emersa di recente, in seguito all'entrata in vigore del già menzionato d.l. n. 132 del 2014 - recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile» -, che prevede, all'art. 16 commi 1 e 2, da un lato, la modifica dell'art. 1 l. 7 ottobre 1969 n. 742, in materia di durata della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, dall'altro, con l'inserimento dell'art. 8 *bis* nella l. 2 aprile 1979 n. 97, una riduzione a 30 giorni del periodo di ferie dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato⁸.

Come si è visto, ciò ha indotto la sezione rimettente a ritenere che tali modifiche normative, incidendo, a suo avviso, su un diritto costituzionalmente tutelato quale quello del godimento del periodo di ferie, imponessero una revisione dell'orientamento giurisprudenziale fino ad allora consolidato; tuttavia, secondo le Sezioni unite, questa prospettiva non può essere condivisa.

In primis, si sottolinea come anche la giurisprudenza amministrativa⁹ si sia già

⁸ Per un'analisi più approfondita della disciplina relativa alle ferie per magistrati ed avvocati, cfr. SCARSELLI, *Le nuove ferie per magistrati e avvocati*, in *Foro it.*, 2015, V, 58 ss.; ZACCARIA, *Il periodo di ferie dei magistrati: quarantacinque o trenta giorni?*, in *Studium iuris*, 2015, 127 ss.

⁹ TAR Lazio, Sez. I, 10 maggio 2017 n. 6544, in www.giustizia-amministrativa.it; Id., sez. I *quater*, 10 luglio 2015 n. 9305, *ivi* V., in senso contrario, Cons. St., ad. sez. II, 18 gennaio 2017 n. 448, *ivi*, il quale, con un parere reso su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - ritenuto dalla Suprema Corte «non utile al dibattito in quanto meramente assertivo e non motivato» -, *in parte qua*, afferma: «quanto poi alla dedotta questione della decorrenza del termine per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali, durante il periodo feriale, essa è parimenti infondata, se non addirittura inammissibile. Questa Sezione afferma innanzitutto il principio che durante il periodo feriale non decorre alcun termine per il deposito dei provvedimenti per i quali si prevede la redazione da parte del magistrato. Ove qualsiasi altra autorità ritenga il contrario, l'interessato potrà sostenere innanzi ad essa (e in quella sede) l'intrinseca irragionevolezza di una simile previsione. In ogni caso la Sezione non può che rilevare che la questione sottoposta prescinde dal numero di giorni di ferie e che essa preesisteva all'introduzione della modifica normativa (da qui il profilo di inammissibilità in quanto la modifica nulla ha innovato sul precedente assetto ordinamentale). Infatti ove venga adottato un provvedimento, che richieda una successiva redazione, nel giorno precedente la decorrenza delle ferie, il presunto obbligo di redazione decorrerà a prescindere dalla loro durata; anzi, paradossalmente, se il periodo di ferie fosse più lungo

espressa nel senso di escludere profili di illegittimità costituzionale della novella che ha ridotto il periodo di ferie dei magistrati, dal momento che la stessa normativa contiene, all'art. 16 comma 4, la previsione degli strumenti organizzativi necessari a garantire la effettività del godimento di quelle ad oggi spettanti¹⁰.

Peraltro, la sentenza Giacomini del 1996, come si è detto¹¹, era già intervenuta a dirimere un contrasto¹² relativo alla possibilità di assoggettare al regime di sospensione feriale dei termini anche il deposito della sentenza, in seguito ad una prima riduzione del periodo di ferie dei magistrati da 60 a 45 giorni, puntualizzando che tale regime fosse da riferirsi esclusivamente agli atti di parte e non anche a quelli imposti al giudice¹³.

(ad esempio: sessanta o novanta giorni), il termine per il deposito scadrebbe inevitabilmente durante la decorrenza delle ferie. E con ciò si è anche dimostrato che durante il periodo feriale non decorre alcun termine per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali».

¹⁰ Tali strumenti costituiscono, secondo le Sezioni unite, «'un vero e proprio obbligo' dal momento che non può essere ignorato che i magistrati, a differenza degli altri impiegati dello Stato, sono tenuti a scrivere e depositare provvedimenti anche in periodo feriale».

¹¹ V. nota 2.

¹² Premesso che la sospensione dei termini era considerata come necessaria ed irrinunciabile nei casi in cui l'atto processuale coinvolgeva l'attività di assistenza o di patrocinio del difensore, una parte della giurisprudenza riteneva che il deposito della motivazione della sentenza fosse un atto dovuto, che non comportava alcuna interferenza nell'attività difensiva costituendo adempimento inerente esclusivamente l'attività giudicante, per cui i termini dell'impugnazione non venivano pregiudicati dal deposito della sentenza nel periodo di sospensione feriale; un'altra parte, sulla base dello stesso ragionamento capovolto, sosteneva, invece, che l'attività relativa al deposito della motivazione fosse un atto dovuto, che interveniva sulle prerogative difensive, esistendo un collegamento diretto ed immediato tra il termine di cui all'art. 544 c.p.p. e quello per impugnare la sentenza, e che, pertanto, la sospensione coinvolgeva anche le attività del giudice. Cfr., nel primo senso, Cass., 29 dicembre 1994, P.C. in proc. Severgnini, in *Mass. Uff.*, n. 200799; Id., Sez. IV, 15 giugno 1994, Vassallo, in *Arch. n. proc. pen.*, 1995, 157; Id., Sez. VI, 11 gennaio 1994, Strata, in *Cass. pen.*, 1995, 1018; Id., ez. VI, 10 gennaio 1992, Sammino, *ivi*, 1993, 1204; *contra*, Id., sez. I, 9 maggio 1995, Mancuso, in *Mass. Uff.*, n. 201874; Id., Sez. IV, 6 maggio 1992, Lentini, in *Cass. pen.*, 1993, 913.

¹³ Ad avviso delle Sezioni unite, infatti, non rientrano tra i termini processuali cui fa riferimento la l. n. 742 del 1969 quelli - come i termini di deposito della sentenza - che, pur non potendosi qualificare come non processuali, sono privi di ricadute nel processo, perché di natura meramente ordinatoria e, come tali, sforniti di sanzione processuale, con rilievo, al più, sul piano disciplinare. Cfr. GAITO, *Deposito della motivazione, periodo feriale, facoltà d'impugnare e diritti della difesa*, in *Giur. it.*, 1996, II, 603-604; nonché, in modo conforme, GIARDA, sub *Termine (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, XLIV, 1992, 259; SIRACUSANO, GALATI, TRANCHINA, ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, Milano, 2001, 277; SOLA, *I termini*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, I.2, *Gli atti*, a cura di Dean, Torino, 2009, 306; VOENA, *Atti*, in *Compendio di procedura penale*, Conso, Grevi, Padova, 2006, 279. In senso difforme, v. RIVIEZZO, *In tema di sospensione dei termini processuali in periodo feriale e dei termini per impugnare*, in *Giur. mer.*, 1996, 739, secondo cui la formulazione letterale dell'art. 1 l. n. 742 del 1969, riferendosi senza distinguo ai "termini processuali", imporrebbe di considerare la sospensione dei termini processuali regola generale del nostro ordinamento e, in termini simili, JESU, *Nessuna sospensione dei termini nel periodo feriale per la redazione della sentenza*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 1397-1398.

Le Sezioni unite escludono che vi siano i presupposti per abbandonare tale impostazione: la stessa Corte costituzionale ha più volte affermato come l'ambito di applicazione e la finalità dell'istituto della sospensione feriale dei termini processuali, nato dalla necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati, è anche correlato al potenziamento del diritto di azione e di difesa¹⁴. Inoltre, seppure di fatto tale istituto sia applicato anche alla parte pubblica per evidenti ragioni di simmetria processuale, esso non può dirsi di portata generale: si consideri che, in alcuni casi specificamente previsti dalla legge tra cui i procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare e i procedimenti per reati di criminalità organizzata, è prevista la rinunciabilità alla sospensione nel periodo feriale, riconosciuta all'imputato e al difensore¹⁵. In ogni caso, il mantenimento dell'interpretazione circa il dovere di deposito del provvedimento giudiziario nel periodo feriale, pur dopo la contrazione di quest'ultimo, non comporta una ingiustificabile erosione delle ferie dei magistrati, in quanto, se più ristretto è il periodo feriale in cui può avvenire il deposito, correlativamente minore è il numero delle sentenze la cui impugnazione può contribuire all'aggravio di lavoro al rientro dalle ferie. Per di più, se il legislatore avesse inciso sul termine di deposito delle sentenze, sospendendolo durante il periodo feriale, avrebbe inevitabilmente compresso il valore della libertà personale dell'imputato e quello della ragionevole durata del processo, ponendoli in bilanciamento con un diritto, quello delle ferie dei magistrati, tutelabile altrimenti: si ricorda, infatti, che, durante il tempo fissato per la redazione della sentenza, non decorrono i termini di durata della custodia cautelare e della prescrizione del reato¹⁶. Inoltre, si avrebbe una irragionevole disparità di trattamento se si riconoscesse la sospensione del termine per il deposito dei provvedimenti al magistrato che goda delle ferie nel periodo di sospensione e non anche a quello che, come spesso accade, goda del riposo in un periodo diverso. D'altra parte, il termine di deposito delle sentenze è, di regola e a parte alcune eccezioni quali quella relativa al deposito della motivazione delle sentenze

¹⁴ C. cost., sent. 7 ottobre 2015 n. 222, in *Giur. cost.*, 2015, 2070; Id., sent. 31 gennaio 1990 n. 49, in *Giur. it.*, 1990, I, 1026; Id., sent. 22 maggio 1987 n. 255, in *Foro amm.*, 1987, 2138.

¹⁵ V. art. 2 l. n. 742 del 1969, così come sostituito dall'art. 240 *bis* disp. att. c.p.p. (introdotto dall'art. 1 d.lgs. 20 luglio 1990 n. 193, recante «Nuova disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale»). Sull'argomento, v. GIARDA, sub *Termine (dir. proc. pen.)*, cit., 259; SCHELLINO, sub *art. 240 bis*, cit., 218 ss.; SOLA, *I termini*, cit., 306 ss.

¹⁶ L'art. 304 comma 1 lett. *c* e *c bis* c.p.p. prevede, infatti, che durante la pendenza dei termini per la stesura della sentenza sono sospesi quelli previsti dall'art. 303 c.p.p., salvo il limite insuperabile fissato al comma 6; mentre l'art. 159 comma 1 c.p. sancisce la sospensione automatica del corso della prescrizione per effetto della sospensione dei termini di custodia.

di riesame *ex art.* 309 c.p.p., ordinatorio: anche la giurisprudenza di legittimità ha sempre riconosciuto che la determinazione del tempo richiesto per la redazione della sentenza è rimessa alla discrezionalità del giudice e l'unica conseguenza di un eventuale ritardo è la necessità di notificare alle parti legittimate all'impugnazione l'avviso di avvenuto deposito, ai sensi dell'art. 548 comma 2 c.p.p.¹⁷.

Pertanto, la soluzione per garantire l'effettività del diritto alla fruibilità delle ferie non è da rinvenire nella sospensione della redazione delle sentenze durante il periodo feriale, ma nell'art. 16 comma 4 l. n. 162 del 2014, che impone di prevedere misure organizzative con carattere di normazione secondaria. Il Consiglio superiore della magistratura è, infatti, intervenuto a dettare misure organizzative per orientare i magistrati stessi nella programmazione delle ferie, così da garantire sia il godimento del riposo sia, al contempo, l'attività richiesta: ha previsto che, nelle ipotesi in cui il magistrato durante il periodo feriale debba compiere atti o attività, inclusa la redazione o il deposito dei provvedimenti caratterizzati da urgenza, possa richiedere formalmente al dirigente di essere richiamato in servizio¹⁸. Ha poi stabilito che deve essere assicurato sia agli uffici giudicanti che agli uffici inquirenti-requirenti un congruo periodo di avvicinamento al godimento delle ferie, da dedicare al deposito dei provvedimenti ed atti e all'esaurimento delle attività in corso (periodo di distacco) ed un periodo analogo di rientro, per consentire l'adeguato studio e preparazione delle udienze e delle altre attività fissate (periodo di rientro)¹⁹. Ha anche previsto che, nelle valutazioni del parametro della diligenza dei magistrati, occorra considerare la circostanza che i riferiti termini comprendano o vadano a scadere proprio nel periodo feriale, per garantire l'effettività della fruizione delle ferie e di ogni altra forma di assenza giustificata²⁰.

Sulla scorta dei rilievi esposti, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, affermando il seguente principio di diritto: «anche a seguito della riduzione del periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni stabilita dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.

¹⁷ Cass., Sez. un., 13 luglio 2011, *Ez Zyane*, in *Mass. Uff.*, n. 249969; Id., Sez. I, 7 gennaio 2009, *Minnardi*, *ivi*, n. 242579; Id., Sez. II, 21 settembre 2007, *Bianco*, *ivi*, n. 237851; Id., sez. II, 27 febbraio 2007, *Venosa*, *ivi*, n. 235833; Id., Sez. un., 17 giugno 1997, *Bianco*, in *Cass. pen.*, 1998, 50.

¹⁸ Cfr. la delibera del C.S.M. del 26 marzo 2015 con cui sono state apportate modifiche alla «Circolare ricognitiva sulle modalità di godimento delle ferie» (circ. 22 aprile 2011 n. P. 10588, adottata con delibera del 21 aprile 2011) ed alla circolare riportante «Nuovi criteri per la valutazione della professionalità dei magistrati a seguito della legge 30 luglio 2007, n. 111, recante Modifiche alle norme sull'Ordinamento giudiziario» (circ. 8 ottobre 2007 n. 20691 e successive modifiche), in www.csm.it.

¹⁹ V. la risoluzione del C.S.M. del 20 aprile 2016, in www.csm.it.

²⁰ Cfr. la delibera del C.S.M. del 26 marzo 2015, cit.

162, i termini per la redazione della sentenza non sono soggetti alla sospensione del periodo feriale»²¹.

3. *Verso un recupero della funzione nomofilattica delle Sezioni unite.*

Oltre a risolvere, forse in modo definitivo, la questione relativa al tema dell'applicabilità della sospensione feriale ai termini di deposito della sentenza, la vicenda in oggetto offre significativi spunti di riflessione anche in merito alla funzione di nomofilachia delle Sezioni unite della Corte di cassazione²². Infatti, l'ordinanza con cui la IV sezione della Corte di cassazione ha ritenuto di rimettere la causa alle Sezioni unite per evitare un «potenziale contrasto giurisprudenziale [...] su questione di particolare rilievo»²³ risulta essere di poco antecedente all'approvazione della l. 23 giugno 2017 n. 103 (la «riforma Orlando»), intervenuta proprio sull'art. 618 c.p.p., «con il chiaro intento di accentuare la funzione nomofilattica della Cassazione»²⁴.

La decisione della IV sezione della Suprema Corte di rimettere d'ufficio il ricorso alle Sezioni unite, con l'obiettivo dichiarato di superare il precedente orientamento e di prevenire un contrasto giurisprudenziale, pur in conformità con il legittimo potere concesso dall'art. 618 c.p.p. anche prima delle ultime modifiche normative²⁵, può essere fatta rientrare fra le prassi registrate

²¹ In dottrina, avrebbero auspicato un *revirement* giurisprudenziale ROMEO, *Sospensione feriale e termini di deposito della sentenza*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 291-292; SCARCELLA, *I termini processuali che decorrono dall'1 al 31 agosto si sospendono anche per il deposito delle sentenze?*, in *Quot. giur.*, 3 aprile 2017; nonché, implicitamente, GATTONI, *Sospensione feriale e deposito sentenza penale: parlano le Sezioni unite*, in *www.judicare.it*, 21 settembre 2017.

²² Per un'analisi ricostruttiva sulla storia e sulle funzioni della Corte di cassazione, cfr. CALAMANDREI, *Opere giuridiche*, a cura di Cappelletti, VI, *La cassazione civile. I. Storia e legislazioni*, Napoli, 1976; Id., *Opere giuridiche*, a cura di Cappelletti, VII, *La cassazione civile. II. Disegno generale dell'istituto*, Napoli, 1976; SATTA, *Corte di cassazione (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, X, Milano, 1960, 797 ss.; TARUFFO, *Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile*, Bologna, 1991. V., anche, MAZZA, *Interpretazione conforme e sistema del precedente*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2017, 1 ss.

²³ Cass., sez. IV., ord. 14 giugno 2017, D'Arcangelo, cit.

²⁴ GIALUZ, *Le impugnazioni*, in Gialuz - Cabiale - Della Torre, *Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 189. Cfr., nello stesso senso, FIDELBO, *Verso il sistema del precedente? Sezioni Unite e principio di diritto*, in *La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative (Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103 e al d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)*, a cura di Bargis - Belluta, Torino, 2018, 117; IASEVOLI, *Le nuove prospettive della Cassazione penale: verso l'autonomia della Costituzione?*, in *Giur. it.*, 2017, 2300; MARAFIOTTI, *Riforme-zibaldone, legislazione "giurisprudenziale" e gestione della prassi processuale*, in *Proc. pen. giust.*, 2017, 556.

²⁵ Come noto, infatti, già prima della riforma del 2017, le sezioni semplici, ai sensi dell'art. 618 comma 1 c.p.p. - disposizione che non è stata coinvolta da alcuna modifica -, potevano (e possono), anche d'ufficio, rimettere alle Sezioni unite una questione di diritto portata al loro esame qualora avesse dato luogo o potesse dare luogo a un contrasto giurisprudenziale.

all'interno delle sezioni semplici, anticipatrici di fatto della riforma del 2017²⁶. Accanto ad una forma di rimessione "facoltativa"²⁷ prevista dal comma 1 dell'art. 618 c.p.p., la riforma introduce, infatti, attraverso l'aggiunta del nuovo co. 1-*bis* alla stessa norma, una rimessione "obbligatoria"²⁸, che viene imposta qualora un collegio di una delle sezioni semplici ritenga di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite²⁹.

È interessante rilevare come un'analogia scelta, risalente nel tempo, era contenuta nel progetto definitivo del codice di procedura penale, che all'art. 610 *bis* prevedeva che le sezioni semplici dovessero uniformare le proprie decisioni ai principi di diritto enunciati dalle Sezioni unite per dirimere un contrasto e che, in caso contrario, fossero obbligate a rimettere il ricorso, esprimendo le ragioni del dissenso. Tuttavia, questa disposizione suscitò una serie di perplessità e non fu approvata dalla Commissione parlamentare, perché si

²⁶ V., *ex multis*, Cass., Sez. un., 30 dicembre 2015, Maresca, in *Cass. pen.*, 2016, 1396: le Sezioni unite sono state sollecitate ad intervenire dalle sezioni semplici, le quali, volendo superare un orientamento assolutamente consolidato, avallato da una risalente pronuncia delle Sezioni unite, anziché provocare il contrasto, hanno investito direttamente queste ultime. Il risultato è stato quello di un mutamento di indirizzo, avendo le Sezioni unite deliberato che il procedimento in camera di consiglio avente ad oggetto i ricorsi ex art. 325 c.p.p. in materia di sequestri deve svolgersi nelle forme del rito non partecipato previsto dall'art. 611 c.p.p., superando il precedente orientamento secondo cui il procedimento si svolgeva nelle forme partecipate dell'art. 127 c.p.p.; nonché Id., sez. un., 3 settembre 2014, Burba, *ivi*, 2015, 561, con cui le Sezioni unite, prima dello stabilizzarsi di un contrasto in tema di rescissione del giudicato ex art. 625 *ter* c.p.p., sono state chiamate a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 610 comma 2 c.p.p., e hanno stabilito l'inapplicabilità del nuovo istituto alle sentenze passate in giudicato prima della sua entrata in vigore, definendo la natura di impugnazione straordinaria del rimedio e la necessità che l'istanza venga proposta nella cancelleria del giudice di merito la cui sentenza è posta in esecuzione. Cfr. FIDELBO, *Verso il sistema del precedente? Sezioni Unite e principio di diritto*, cit., 117 ss., secondo cui si tratterebbe di «prassi virtuose» nella gestione dei rapporti tra le sezioni della corte di cassazione [...] tese a rendere più efficiente un sistema fondato sulla spontaneità della rimessione delle questioni alle Sezioni unite, sistema che presenta aspetti di inadeguatezza».

²⁷ Si ricorda che, secondo la disciplina dell'art. 618, co. 1, c.p.p., la sezione semplice può anche decidere il ricorso e, di conseguenza, affrontare la questione controversa, seguendo uno degli indirizzi contrapposti ovvero proponendo un'interpretazione innovativa, che magari comporti, di fatto, il superamento del contrasto.

²⁸ La norma è stata coniata sul modello dell'art. 374, co. 3, c.p.c., come modificato dall'art. 8 d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, nel cui titolo figurava un espresso riferimento alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione («Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica»). Cfr. CANZIO, *Nomofilachia, valore del precedente e struttura della motivazione*, in *Foro it.*, 2012, V, 305 ss. Analoga previsione sulla rimessione "obbligatoria" era stata introdotta nella direttiva 102.3 contenuta nel progetto di riforma elaborato dalla Commissione per la riforma del codice di procedura penale, istituita con decreto 27 luglio 2006 dal Ministro della giustizia e presieduta dal prof. Giuseppe Riccio, previsione successivamente ripresa dalla Commissione sul processo penale, presieduta dal dott. Giovanni Canzio, costituita con decreto 10 giugno 2013 presso il Ministero della giustizia, a cui si deve l'attuale formulazione dell'art. 618, co. 1 *bis*, c.p.p.

²⁹ Sul significato di "principio di diritto rilevante" ai sensi dell'art. 618., co. 1-*bis*, c.p.p., v. FIDELBO, *Verso il sistema del precedente? Sezioni Unite e principio di diritto*, cit., 125 ss.

temette che, in tal modo, si sarebbe introdotto nell'ordinamento il vincolo, sia pur tendenziale, del precedente, in grado, secondo alcuni, di interferire con la riserva di legge penale, con il principio della separazione dei poteri e con quello secondo cui i giudici sono soggetti solo alla legge³⁰.

Può, dunque, «dirsi che con l'ultimo intervento sull'art. 618 c.p.p. il legislatore [sia] ritornato sui suoi passi, riproponendo una disciplina che, all'indomani del nuovo codice di procedura penale, era stata ritenuta 'pericolosa' per il sistema di giustizia penale»³¹. Ebbene, appare innegabile che, per effetto dell'introduzione di un'ipotesi di rimessione obbligatoria, «il sistema si irrigidisc[a]»³²: il rapporto tra sezioni semplici e Sezioni unite è destinato a modifi-

³⁰ Per un quadro completo sul tema del precedente, di interesse prevalentemente civilistico, cfr. GORLA, sub *Precedente giudiziale*, in *Enc. giur. Treccani*, XXIII, 1990, 2 ss.; MARINELLI, *Ermeneutica giudiziaria. Modelli e fondamenti*, Milano, 1996, 29 ss.; MATTEI, sub *Precedente giudiziario e stare decisis*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, XIV, 1996, 148 ss. Si veda, anche, BIN, *Il precedente giudiziario. Valore e interpretazione*, Padova, 1995; TARUFFO, *Dimensione del precedente giudiziario*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1994, 412 ss. Sul significato del precedente nell'ordinamento penale, v. CADOPPI, *Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità*, Torino, 2014; CANZIO, *Nomofilachia, valore del precedente e struttura della motivazione*, cit., 305 ss.; DI GIOVINE, *L'interpretazione nel diritto penale. Tra creatività e vincolo alla legge*, Milano, 2006; DONINI, *Il diritto giurisprudenziale penale*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, 13 ss.; FIANDACA, *Il diritto penale tra legge e giudice*, Padova, 2002; MANES, *Common Law-isation del diritto penale? Trasformazioni del nullum crimen e slide prossime future*, in *Studi in onore di Mauro Ronco*, a cura di Ambrosetti, Torino, 2017, 151; MAZZA, *Interpretazione conforme e sistema del precedente*, cit., 1; VIGANÒ, *Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale*, in *La crisi della legalità. Il «sistema vivente» delle fonti penali*, a cura di Paliero - Moccia - De Francesco - Insolera - Pelissero - Rampioni - Riscato, Napoli, 2016, 213 ss. Sulla incompatibilità di un sistema di giustizia penale ispirato al vincolo del precedente con la riserva di legge e con il principio di soggezione dei giudici soltanto alla legge ex art. 101 comma 2 Cost., cfr. MAZZA, *Interpretazione conforme e sistema del precedente*, cit., 1 ss.; nonché, con riferimento alla riforma del 2017, MANNA, *Aspetti problematici della vincolatività relativa del precedente giurisprudenziale in materia penale in rapporto a talune norme costituzionali*, in *Studi in onore di Mauro Ronco*, a cura di Ambrosetti, cit., 184 e IASEVOLI, *Le nuove prospettive della Cassazione penale: verso l'autonomia dalla Costituzione?*, cit., 2300 ss. che esprimono rilevanti perplessità sulla compatibilità dell'obbligo di rimessione con gli art. 101 comma 2 e 107 comma 3 Cost.

³¹ FIDELBO, *Verso il sistema del precedente? Sezioni Unite e principio di diritto*, cit., 117.

³² APRATI, *Le sezioni unite fra l'esatta applicazione della legge e l'uniforme interpretazione della legge (commi 66-69 l. n. 103/2017)*, in *La riforma della giustizia penale. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (L. 103/2017)*, a cura di Marandola - Bene, Milano, 2017, 278. V., anche, IASEVOLI, *Le nuove prospettive della Cassazione penale: verso l'autonomia dalla Costituzione?*, cit., 2300 ss., secondo cui la riforma dell'art. 618 c.p.p. ha assegnato alle Sezioni unite un vero e proprio ruolo di vertice in senso gerarchico all'interno della corte di cassazione; parla di una fisionomia maggiormente gerarchica e piramidale della corte di cassazione anche LUDOVICI, *Il giudizio di cassazione dopo la c.d. riforma Orlando*, in *Le recenti riforme in materia penale dai decreti di depenalizzazione (D. Lgs. n. 7 e n. 8/2016) alla legge Orlando (L. n. 103/2017)*, a cura di Baccari - Bozano - La Regina - Mancuso, Padova, 2017, 445. Di ben diverso avviso, FIDELBO, *Verso il sistema del precedente? Sezioni Unite e principio di diritto*, cit., 122 ss.: «deve osservarsi che l'obbligatorietà della rimessione non determina il venir meno del 'dialogo' all'interno della corte di cassazione, semmai cambiano i dialoganti: l'interlocuzione non avverrà più tra i collegi delle sezioni semplici attraverso le

carsi sensibilmente, in considerazione del fatto che le sentenze di queste ultime acquistano valore di precedente, ed il rischio che le Sezioni unite si erigano a fonti di diritto penale e di diritto processuale penale sembra sempre più concreto³³.

L'unica ipotesi in cui «il riconoscimento della stabilizzazione, come valore positivo della lettura giurisprudenziale di una norma, p[ossa] essere conforme al principio costituzionale secondo cui il giudice è soggetto soltanto alla legge (art. 101, comma 2)» è che esso «non implichi il vincolo delle sezioni semplici ai *dicta* delle sezioni unite, ma si affermi per convinzione - e non per legge -»³⁴. A maggior ragione, la procedura prevista dall'art. 618 comma 1 *bis* c.p.p. risulta irragionevole, in quanto impedisce alla sezione semplice di espletare la funzione decisoria: «un provvedimento emesso in difformità dallo schema comportamentale prescritto sarebbe emesso in difetto di potere e, quindi, sarebbe abnorme»³⁵. Tale ricaduta sanzionatoria costituisce un ulteriore ar-

sentenze in cui saranno rappresentate le diverse interpretazioni, ma tra queste e le Sezioni unite. In altri termini, le sezioni semplici per superare l'interpretazione sostenuta dalle Sezioni unite dovranno 'convincere' queste ultime e il mezzo è rappresentato dall'ordinanza di remissione, che non avrà solo la funzione di deferire la questione, essendo ad essa affidato il compito di argomentare in ordine alle ragioni per cui si ritiene che quella certa posizione debba essere superata. In questa procedura, in cui il presupposto è costituito dall'esistenza di un principio già enunciato dalle Sezioni unite, il contributo nomofilattico delle sezioni semplici passa attraverso l'argomentazione dell'ordinanza di remissione, che a questi fini diventa fondamentale, in quanto può consentire al sistema di rinnovarsi, evitando la cristallizzazione dei principi, nella piena considerazione del divenire della giurisprudenza e nel rispetto del precedente».

³³ Cfr. IASEVOLI, *Le nuove prospettive della Cassazione penale: verso l'autonomia dalla Costituzione?*, cit., 2301: «la previsione nel processo penale dell'obbligo di remissione alle sezioni unite, pur presentandosi nelle vesti di un argine all'imprevedibilità delle decisioni giurisprudenziali, si pone in contrasto con le più elementari esigenze di uno stato di diritto». Si veda, anche, sul ruolo della Cassazione come "creatrice di diritto" nella disciplina ante-riforma, C. cost., sent. 12 ottobre 2012 n. 230, in *Giur. cost.*, 2012, 3440 ss., con nota di MAZZA, *Il principio di legalità nel nuovo sistema penale liquido* e di MANES, *Prometeo alla Consulta: una lettura dei limiti costituzionali all'equiparazione tra «diritto giurisprudenziale» e «legge»*; nonché MAZZA, *Interpretazione conforme e sistema del precedente*, cit., 2 ss.

³⁴ IASEVOLI, *Le nuove prospettive della Cassazione penale: verso l'autonomia dalla Costituzione?*, cit., 2301, la quale prosegue: «d'altra parte, il discostarsi dai precedenti non costituisce un aspetto distruttivo della logica del precedente, bensì un argine alla 'cristallizzazione' dell'interpretazione giurisprudenziale e, come apertura a quei cambiamenti giuridici e sociali che impongono un 'adeguamento' o, se del caso, un 'mutamento' dell'esegesi giurisprudenziale consolidata, a condizione che sia possibile addurre 'ragioni congrue, convincenti' a contestare e far venir meno l'attendibilità dell'indirizzo interpretativo rifiutato. Difatti, la scelta di non accogliere un indirizzo interpretativo non può che essere ragionevole, qualora la sua applicazione finisca per palesare una 'sopravvenuta incoerenza' rispetto al sistema legislativo vigente e alla Costituzione».

³⁵ IASEVOLI, *Le nuove prospettive della Cassazione penale: verso l'autonomia dalla Costituzione?*, cit., 2301. Cfr., in termini contrari, APRATI, *Le sezioni unite fra l'esatta applicazione della legge e l'uniforme interpretazione della legge (commi 66-69 l. n. 103/2017)*, cit., 278 ss.; FIDENLBO, *Verso il sistema del precedente? Sezioni Unite e principio di diritto*, cit., 123, i quali escludono che la violazione dell'obbligo di remissione possa determinare casi di invalidità oppure configurare un illecito disciplina-

gomento a dimostrazione dell'incompatibilità dell'obbligo di rimessione con gli articoli 101 comma 2 e 107 comma 3 Cost.; una soluzione maggiormente conforme alla nostra Carta fondamentale sarebbe stata quella di strutturare la rimessione «non come obbligo, ma come potere discrezionale normativamente orientato. Ogni giudice interpreta autonomamente la legge potendo discostarsi, sia pure motivatamente, dalle elaborazioni giurisprudenziali delle sezioni unite»³⁶.

In conclusione, la riforma sembra aver portato a compimento un processo già perseguito, negli ultimi tempi, nei rapporti interni della Corte di cassazione – e di cui il caso in questione costituisce un lampante esempio – di valorizzazione della vocazione nomofilattica delle Sezioni unite, attribuendo loro un ruolo di vertice non più “ambiguo”³⁷, bensì “gerarchico”³⁸, «di aperta supplenza legislativa, con quello che ne consegue anche in termini di validità *erga omnes* delle sue decisioni»³⁹.

ALICE REMELLI

re.

³⁶ IASEVOLI, *Le nuove prospettive della Cassazione penale: verso l'autonomia dalla Costituzione?*, cit., 2301.

³⁷ Per citare l'espressione contenuta nel titolo del lavoro di TARUFFO, *Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile*, cit.

³⁸ Cfr. IASEVOLI, *Le nuove prospettive della Cassazione penale: verso l'autonomia dalla Costituzione?*, cit., 2300.

³⁹ MAZZA, *Interpretazione conforme e sistema del precedente*, cit., 4.